

# *Comune di Castelbianco*

PROVINCIA DI SAVONA

## **VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 11**

---

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L' APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI E CONTESTUALE ABROGAZIONE, CON DECORRENZA 01.01.2020, DEL REGOLAMENTO PREVIGENTE, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 11 IN DATA 29.09.2014.

---

Nell'anno DUEMILAVENTI addì TRENTUNO del mese di LUGLIO alle ore 20.30 nella sede Comunale, previa notifica degli inviti personali e relativo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente legge Comunale, vennero per oggi convocati a porte chiuse ed in convocazione STRAORDINARIA i seguenti componenti di questo CONSIGLIO COMUNALE.

Risultano:

<b>NOMINATIVO</b>	<b>PRESENTE</b>	<b>ASSENTE</b>
SCOLA VALERIO	X	
AURAME FRANCO	X	
TARAMASSO ANGELO	X	
ISOLICA GRAZIELLA		X
CARAFFI MAURO	X	
CASCI CINZIA		X
SANTANGELO ROBERTO	X	
BALBO STEFANO		X
FENOCCHIO DANIELA	X	
SCOLA MARINA	X	
SCOLA SAMUELE		X
<b>TOTALE</b>	<b>7</b>	<b>4</b>

Presiede il Sig.: Valerio Scola – Sindaco

Partecipa alla seduta il Dott. Vincenzo Trevisano, Segretario Comunale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L' APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI E CONTESTUALE ABROGAZIONE, CON DECORRENZA 01.01.2020, DEL REGOLAMENTO PREVIGENTE, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 11 DEL 29.09.2014.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Sindaco – Presidente;

VISTO l'art. 52 D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *“le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;

VISTO l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001, il quale dispone che: *“Il comma 16 dell'art. 53 della L. 23.12.2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28.09.1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.”*;

DATO ATTO che l'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito nella L. n. 214/2011, come modificato dall'art. 15 bis D.L. 30.04.2019, n. 34, convertito nella L. 28.06.2019, n. 58, alla lettera A, stabilisce testualmente che *“a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze-Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico, di cui all'art. 1, comma 3, D.Lgs. 28.09.1998, n. 360 ...”*; all'art. 15 Bis, lettera B, prevede inoltre che *“a decorrere dall'anno 2020, le delibere ed i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta su reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine il Comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. ....”*

VISTO l'art. 1 comma 639, L. 27.12.2013, n. 147 e successive integrazioni e modificazioni, che istituisce l'imposta unica comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RILEVATO che il citato art. 1 comma 682, della L. n. 147/2013 dispone che *“Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del D .Lgs. n. 446/1997, il Comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta”*.

RILEVATO, altresì, che l'art. 1, comma 659, della L. n. 147/2013, disciplina le fattispecie di riduzione e di esenzione che il Comune può prevedere con il Regolamento;

VISTO l' art. 57 bis, comma 2, del D.L. n. 124/2019, convertito in L. n. 157/2019, che prevede l'accesso a condizioni tariffarie agevolate alla fornitura del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati agli utenti domestici che si trovino in condizioni economico sociali disagiati;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 1 comma 738, L. 27.12.2019, n. 160, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale, di cui all'art. 1, comma 639, della L. 27.12.2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e dell'imposta municipale propria (IMU);

RAVVISATA la necessità di predisporre un nuovo regolamento TARI, a decorrere dall'anno 2020, che tiene conto di quanto disciplinato dalla L. n. 160/2019, nell'ambito dell'ordinaria gestione del tributo;

ACQUISITO, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. n. 174/2012, il parere del revisore unico dei conti, agli atti;

DATO ATTO che, sulla presente proposta di deliberazione, il Responsabile del Servizio dichiara l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 07.08.1990, n. 241;

VISTI i pareri favorevoli, tecnico e contabile, resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI:

- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgs. n. 18.08.2000, n. 267, e ss.mm.ii;
- il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118, così come modificato dal D.Lgs. 10.08.2014, n. 126;

Con voti unanimi favorevoli, legalmente resi, dei n. 7 Consiglieri presenti e votanti, nessun astenuto,

## D E L I B E R A

1. di APPROVARE, per i motivi espressi in narrativa, l'allegato Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) e contestuale abrogazione, dal 1 gennaio 2020, del vecchio Regolamento, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 11 in data 29.09.2014;

2. di DARE ATTO che l'allegato Regolamento entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006, il 1° gennaio 2020;
3. di DARE ATTO, altresì, che, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della L. n. 160/2019, la presente deliberazione, comprensiva del Regolamento allegato, sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, e che, ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire la delibera, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

\*\*\*\*\*

Con riferimento alla deliberazione sopra esposta, si esprime parere favorevole, in conformità all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Rag. Claudia Merano

Con riferimento alla deliberazione sopra esposta, si esprime parere favorevole, in conformità all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Dott. Vincenzo Trevisano

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente  
F.to Valerio Scola

---

Il Segretario Comunale  
F.to Dott. Vincenzo Trevisano

---

---

---

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Numero 184

Si certifica che copia del presente verbale verrà pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune dal giorno 11.08.2020 per rimanervi 30 giorni interi e consecutivi.

Li, 11.08.2020

Il Segretario Comunale  
F.to Dott. Vincenzo Trevisano

---

---

## ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Li, 11.08.2020

Il Segretario Comunale  
F.to Dott. Vincenzo TREVISANO

---